



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0071
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Circolare n. 51

Livorno, 09/10/2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - BUONTALENTI - CAPPELLINI - ORLANDO-LIVORNO
Prot. 0005130 del 09/10/2020
(Uscita)

Genitori/Famiglie/Tutori
I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando
a.s. 2020/21

Studentesse e Studenti in maggiore età
a.s. 2020/21

e p.c.

Personale docente e ATA
LORO SEDI

OGGETTO: Diffida uso improprio riprese video in orario scolastico

Si rende noto alle SS.LL. che in data odierna Codesta Direzione ha appreso dell'esistenza di una videoregistrazione effettuata nei locali scolastici del plesso 'L. Orlando' lo scorso 19 settembre.

Il video, ora in possesso della Scuola, coglie e riproduce immagini e azioni di alcuni tra docenti e alunni nello spazio del tempo didattico.

Lo stesso, tuttavia, è stato elaborato e trasmesso **senza alcuna autorizzazione preventiva né successivo consenso dei soggetti ripresi.**

Nel caso di specie, tra l'altro, atteso il contenuto palese e lucido della registrazione, l'uso del telefonino, nel frangente descritto, svincolava da scelte/istruzioni di natura didattico-esperienziale.

La normativa di riferimento interna al Nostro Istituto che disciplina l'uso dei telefonini e di altri dispositivi elettronici a scuola è rappresentata dall'art. 35 del Regolamento d'Istituto che così dispone:

«È stabilito il divieto di uso dei cellulari e/o altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, Ipod, notebook, fotocamere ecc.) durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare nei confronti della quale la scuola applicherà sanzioni. *Gli studenti che hanno con sé tali dispositivi devono tenerli spenti e adeguatamente custoditi. Non devono essere tenuti sul banco o tra le mani.* Qualora si dovessero verificare durante le ore di lezione gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie, la comunicazione dovrà avvenire tramite la scuola. È consentito da parte dei docenti far utilizzare agli studenti dispositivi elettronici, *qualora sia ritenuto funzionale all'attività didattica* secondo quanto previsto dal regolamento.

Sanzioni disciplinari saranno applicate in base alle seguenti modalità:

PEO: liis00900c@istruzione.it
PEC: liis00900c@pec.istruzione.it
website: www.iis-bco.it

Sede legale e amministrativa
via E. Zola, 6/B – 57122 Livorno (LI)
tel. 0586/421071



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0071
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

- a. qualora lo studente violi il divieto di utilizzo del cellulare la prima volta, verrà effettuata un'annotazione scritta sul registro di classe;
- b. in caso di reiterazione di tale comportamento verrà contattata la famiglia e il coordinatore di classe valuterà se convocare un consiglio di classe straordinario per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
- c. nel caso in cui siano effettuate riprese audio e/o visive non autorizzate sarà convocato un consiglio di classe straordinario per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
- d. nel caso in cui l'alunno diffonda in rete o sui social network immagini, audio e/o video sarà convocato un consiglio di classe straordinario per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e verrà applicata la normativa vigente con segnalazione alla polizia postale».

Univoci sono, tra gli altri, gli orientamenti sull'utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e tablet a scuola che si leggono nel vademecum, a cura del Garante della privacy, dal titolo *La scuola a prova di privacy*, accessibile nella sezione Privacy del Nostro sito istituzionale.

Ecco le istruzioni contenute nel Documento:

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.

Insiste poi sul tema il complesso normativo, europeo e nazionale, che regola il trattamento dei dati personali (cd. normativa *privacy*).

Da tale ultima letteratura emerge che l'immagine di una persona costituisce dato personale rilevante (così ad esempio in art. 4 comma 1, lett. B) del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche) che, come tale, va trattato secondo le regole ed entro i limiti stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR (UE/2016/679).

L'illecito trattamento dei dati personali può dare luogo, nella fattispecie in premessa, a forme diverse di responsabilità, civile, penale e disciplinare (ai sensi e per effetto del citato art. 35 del Regolamento interno d'Istituto), assumibili cumulativamente in relazione allo stesso fatto.



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0071
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Ciò chiarito, con la presente nota si **diffida** chiunque, possessore del video *de quo agitur*, a consentirne l'illecita diffusione in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, e se ne **intima** la definitiva cancellazione e/o il contestuale occultamento.

Tanto si rappresenta a tutela dell'immagine della Scuola che rappresento e della dignità dei soggetti coinvolti e ivi operanti, con lo spirito altresì di scongiurare ulteriori e diverse azioni di specie legale ovvero disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ALESSANDRO TURANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93